



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Reg. Ord. N° 43/2008 del 24/10/2008

OGGETTO: OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DI CANI.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per il centro abitato;

PRESO ATTO inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone del centro abitato;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

VALUTATO di garantire una maggiore igiene urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

VISTI:

- il D. Lgs. n° 267/2000 T.U.E.L.;
- Legge 24/11/1981, n° 689;
- il regolamento locale di Polizia Urbana ed il Regolamento Locale di Igiene;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ordina

per le motivazioni esposte in premessa, ai proprietari dei cani ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono:

1. di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.;
2. di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine;
3. che le deiezioni canine vengano smaltite mediante deposito all'interno dei cestini stradali, ben racchiuse in appositi sacchetti di plastica in maniera tale da evitarne la loro fuoriuscita;

4. gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

Avverte

che ai trasgressori degli obblighi sopra indicati verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n° 267/2000 Testo Unico Enti Locali, con pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 , da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81.

Incarica

la locale Polizia Municipale e le altre forze di polizia di far rispettare la presente ordinanza.

Dispone

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi ed affissione all'Albo Pretorio per giorni 30 (trenta) a partire dalla data della presente ordinanza.

Avverte

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR delle Marche (Legge 06 dicembre 1971, n° 1034) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199) entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Natale Tabarrini

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Raoul Mancinelli